



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO, DI GESTIONE DEI SINISTRI DELL'ENTE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN S.I.R. (*SELF INSURANCE RETENTION*) E DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE PRESSO TERZI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE DI CHIAVARI**

\*\*\*

### **INDICE**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

**ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO:**

**2.1 CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO;**

**2.2 GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN S.I.R. (*SELF INSURANCE RETENTION*);**

**2.3 RECUPERO STRAGIUDIZIALE PRESSO TERZI A FAVORE DEL COMUNE DI CHIAVARI.**

**ART. 3 - DURATA**

**ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO:**

**5.1 ATTIVITA' DI CONSULENZA E BROKERAGGIO;**

**5.2 GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN S.I.R. (*SELF INSURANCE RETENTION*);**

**5.3 RECUPERO STRAGIUDIZIALE PRESSO TERZI A FAVORE DEL COMUNE DI CHIAVARI.**

**ART. 6 - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

**ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

**ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

**ART. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

**ART. 10 - ONERI A CARICO DEL BROKER**

**ART. 11 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE ANTICIPATA**

**ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**ART. 13 - SUBAPPALTO**

**ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

**ART. 15 - SPESE CONTRATTURALI**

**ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**ART. 17 - NORME DI RINVIO**



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in conformità a quanto disciplinato dal D. Lgs. 209/2005 e dal regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.ii., nonché, l'affidamento del servizio di gestione dei sinistri dell'ente di responsabilità civile verso terzi in S.I.R. (*Self Insurance Retention*), dei sinistri attivi e del recupero stragiudiziale dei danni materiali subiti a causa di un fatto imputabile alla responsabilità di un Terzo, a favore del comune di Chiavari.

## ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ricomprende le attività di consulenza e di brokeraggio assicurativo nonché la gestione e dei sinistri attivi e passivi, come di seguito dettagliate:

### 2.1 CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO:

Il Broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo globale del Comune. In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il Broker dovrà svolgere:

1. **analisi dei rischi** in capo al Comune di Chiavari. Sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento;
2. costante **monitoraggio** del programma assicurativo dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al Broker di predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza, la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere;
3. **presentazione di progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative**, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. Nel caso di recesso anticipato da parte di una compagnia assicuratrice, il Broker dovrà fornire l'assistenza tecnica necessaria al nuovo affidamento del servizio assicurativo di cui trattasi.

La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune. In tal caso il Broker sarà tenuto a fornire riscontro entro 7 giorni lavorativi.



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il Broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune di Chiavari con congruo anticipo, allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa;

4. **assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d'Oneri e nella predisposizione dei documenti di gara** ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte per l'affidamento dei servizi assicurativi;
5. assistenza nella **gestione dei contratti assicurativi**, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:
  - segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
  - controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
  - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
6. **pagamento dei premi assicurativi**: il Comune di Chiavari provvederà alla liquidazione dei premi al Broker, previa indicazione da parte di quest'ultimo dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker provvederà al pagamento dei premi alla compagnia assicuratrice e all'invio al Comune degli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate.
7. **formazione ed aggiornamento** a spese del broker **del personale** indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa e alle novità legislative in materia;
8. collaborazione, segnatamente in caso di sinistri, alla loro **gestione ed esecuzione**.

In particolare in caso di **sinistri che si collocano per entità sopra la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze (cc.dd. sinistri "sopra SIR")**:

1. la ricezione per via telematica, dall'ufficio preposto alla gestione dei sinistri, delle richieste risarcitorie pervenute all'ente comunale, con una modalità che consenta al Comune di raccogliere prova della ricezione da parte del gestore (es. ricevuta pec/ricevuta generata da apposito gestionale);
2. inoltro della denuncia ricevuta dall'Ente alla compagnia assicuratrice competente. Le comunicazioni (a titolo esemplificativo: denuncia di sinistro, inoltro atti di citazione etc...) inoltrate al broker varranno come fatte alla compagnia assicuratrice e si intenderanno come interruttive di ogni prescrizione o decadenza;



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

3. predisposizione di una propria valutazione sul corretto operato della compagnia assicuratrice, nonché alla corretta applicazione di franchigie e scoperti;
4. predisposizione di report semestrali sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte;
5. predisposizione di dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
6. messa a disposizione di un gestionale - e del relativo manuale di utilizzo - che agevoli il Comune nel monitoraggio dello stato di gestione dei sinistri, relativamente a tutte le coperture oggetto del presente capitolato speciale;

In particolare in caso di **sinistri attivi, ovvero ipotesi in cui il Comune è titolato a richiedere un indennizzo assicurativo sulla base delle polizze stipulate:**

1. cura e gestione delle pratiche di recupero danni al patrimonio rientranti nelle polizze stipulate dalla Comune;
2. predisposizione di una propria valutazione sul corretto operato della compagnia assicuratrice, nonché alla corretta applicazione di franchigie e scoperti;
3. valutazione della congruità della somma offerta dalla compagnia assicuratrice ove inferiore alla quantificazione operata dal Comune, mediante la redazione di un parere non vincolante;

## **2.2 GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION)**

Il servizio ricomprende la gestione di tutti i sinistri in S.I.R. (*Self Insurance Retention*) derivanti da RCT/O verso terzi, nella fase stragiudiziale, conciliativa e giudiziale, anche collegata ad eventuali giudizi pendenti.

Rientrano nell'ambito della S.I.R. (*Self Insurance Retention*) i sinistri di valore inferiore o uguale alla franchigia stabilita dalla polizza RCT/O dell'Ente, attualmente pari ad Euro 5.000,00.

Un sinistro è considerato di valore inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 quando:

- a) il danneggiato quantifichi il risarcimento domandato al lordo di qualsiasi voce, compresi gli eventuali oneri legali in una somma inferiore o uguale ad Euro 5.000,00;
- b) in mancanza di quantificazione da parte del danneggiato, il Comune presuma che il valore di liquidazione sia inferiore o uguale ad Euro 5.000,00.

Il servizio di gestione dei sinistri dell'Ente consiste nella raccolta delle richieste di danno rivolte al Comune e nella gestione delle fasi successive fino alla liquidazione del danno o alla reiezione della richiesta.



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

Il servizio di gestione dei sinistri comprende:

1. la ricezione per via telematica, dall'ufficio preposto alla gestione dei sinistri, delle richieste risarcitorie pervenute all'ente comunale, con una modalità che consenta al Comune di raccogliere prova della ricezione da parte del gestore (es. ricevuta pec/ricevuta generata da apposito gestionale). In caso di denunce inviate direttamente dai danneggiati al gestore, quest'ultimo dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Chiavari prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa;
2. il controllo e la verifica della documentazione pervenuta dal Comune da svolgersi tempestivamente e conferma della ricezione e della presa in carico del sinistro, con obbligo di riscontrare i danneggiati tempestivamente ed in ogni caso non oltre i 10 (dieci) giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro, comunicando l'avvio della procedura di gestione del sinistro e la propria veste di soggetto incaricato della gestione dello stesso;
3. la valutazione della possibilità e opportunità di denunciare il sinistro sulle polizze dell'Ente anche diverse da quella di RCT/O (es. polizza infortuni);
4. la messa a disposizione di un gestionale che agevoli il Comune nel monitoraggio dello stato di gestione dei sinistri;
5. l'analisi del sinistro per la presumibile individuazione del valore di indennizzo e trasmissione, ove il sinistro non rientri nella S.I.R. di tutta la documentazione afferente il sinistro, comprensiva degli atti giudiziari eventualmente notificati, alla compagnia assicuratrice che detiene il rischio R.C.T./O, affinché il sinistro sia da quest'ultima preso in carico;
6. l'attività di perizia e consulenza tecnica e ogni altra attività tecnico-professionale volta a stabilire se vi è responsabilità del Comune, nonché il quantum risarcibile;
7. l'attività di verifica dei presupposti per la liquidazione del danno con segnalazione dei motivi dell'eventuale reiezione o accoglimento della richiesta risarcitoria;
8. la formulazione delle offerte risarcitorie per la definizione bonaria delle controversie, previo assenso del Comune, e predisposizione del relativo atto di transazione e quietanza. La liquidazione resta a carico del Comune;
9. la segnalazione della necessità/opportunità di nomina di un legale (es a seguito di notifica di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex L. 10 novembre 2014 n. 162). Il conferimento dell'incarico resta prerogativa dell'Ente. Il gestore dovrà prontamente e comunque non oltre 7 giorni lavorativi, fornire un report relativo all'iter di gestione del sinistro per consentire all'Ente di organizzare nel modo più rapido ed efficiente l'attività di difesa, eventualmente affidando un incarico legale, nonché di riscontrare i danneggiati nei termini di legge: il gestore sarà responsabile per eventuali ritardi;



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

10. il trattamento dati personali nel rispetto del RE 679/2016. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici/privati dovrà essere effettuata in esecuzione di obblighi di legge. Il gestore sarà nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Reg. Ue 2016/679;
11. la messa a disposizione del Comune un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail sempre raggiungibili negli orari d'ufficio;
12. predisposizione di report semestrali sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte;

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che al momento dell'aggiudicazione della presente procedura siano già stati aperti ma non ancora definiti.

Il gestore del servizio ha l'obbligo di restituire al Comune di Chiavari la documentazione riguardante i sinistri gestiti in vigenza dell'affidamento e di trasferirli, al termine del servizio, ad eventuale nuovo aggiudicatario indicato dal Comune di Chiavari; a tal fine garantisce la messa a disposizione di proprie risorse lavorative per il tempo utile al completamento della migrazione del servizio al nuovo operatore.

### **2.3 RECUPERO STRAGIUDIZIALE DANNI PATITI DAL PATRIMONIO COMUNALE E DI COSTI SOSTENUTI A CAUSA DELL'ASSENZA DI UN DIPENDENTE DAL POSTO DI LAVORO PER FATTO DI TERZI**

Il servizio consiste nel recupero stragiudiziale dei danni materiali patiti dal Comune per fatto imputabile a un Terzo individuato/individuabile e/o l'attività di recupero dei costi sostenuti dal Comune a causa dell'assenza di un dipendente dal posto di lavoro per fatto di terzi.

L'attività di recupero comprende, a titolo non esaustivo:

1. la valutazione circa la sussistenza della responsabilità del Terzo responsabile;
2. l'esperimento di eventuali perizie tecniche;
3. la negoziazione con Terzo responsabile o con la relativa compagnia assicuratrice, l'analisi dell'offerta risarcitoria e la sottoposizione della stessa al Comune. La decisione in merito all'accettazione delle offerte risarcitorie resta prerogativa del Comune;
4. la comunicazione circa l'esito dell'azione di rivalsa nei confronti del Terzo responsabile; in caso di esito negativo, la decisione di esperire un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, resta prerogativa esclusiva del Comune che ove incarichi un fiduciario ne sostiene le relative spese.

### **ART. 3 – DURATA**

Il servizio avrà durata di 36 mesi, con decorrenza a partire dall'effettiva decorrenza del contratto.



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori 36 mesi.

Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso la controparte è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Il Broker che risulterà aggiudicatario del servizio dovrà assicurare, alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione delle attività oggetto del presente capitolato per almeno 60 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo affidatario o alla stessa Amministrazione.

#### **ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza.
2. Nessuna operazione comportante modifiche di contratti, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.
3. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il Broker.
4. Il Broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado di impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.
5. Il Broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di organi comunali, dirigenti o di funzionari preposti ai servizi.
6. Il Broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti di assicurazione.
7. Il Broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa, trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

8. L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
9. Il Broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto in sede di gara.
10. Il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni ricevute dalle stesse;
11. Il Comune di Chiavari si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività del Comune stesso. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

**ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: 5.1) ATTIVITA' DI CONSULENZA E BROKERAGGIO; 5.2) GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION); 5.3) GESTIONE RECUPERO PRESSO TERZI**

All'aggiudicatario dei servizi del presente Capitolato spetteranno compensi come di seguito specificato:

**5.1 ATTIVITA' DI CONSULENZA E BROKERAGGIO**

Il servizio di consulenza e brokeraggio non comporta per il Comune di Chiavari alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del Broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Comune.

Il Broker aggiudicatario si impegna ad applicare le seguenti provvigioni percentuali:

- 5,00% sui rami RCA e CVT;
- 10,00% sugli altri rami.

**5.2 GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION)**

Per l'espletamento del servizio di cui all'art. 2.2 del presente capitolato, sarà riconosciuto il corrispettivo determinato dall'importo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

L'importo a base d'asta per 36 mesi al netto di IVA è di Euro 21.000,00 tenuto conto del numero medio di sinistri per anno registrato nell'ultimo triennio e di un costo medio unitario di gestione di Euro 120,00 oltre IVA.

Resta inteso che l'importo riconosciuto annualmente a seguito di aggiudicazione della procedura sarà da considerarsi a corpo, indipendentemente dal numero di sinistri effettivamente gestiti nell'anno.





COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

### **5.3 GESTIONE RECUPERO PRESSO TERZI**

Il servizio di recupero presso terzi di cui all'art. 2.3 del presente capitolato non comporta alcun onere diretto per il Comune di Chiavari, in quanto l'attività sarà remunerata dal terzo responsabile sulla base di specifica richiesta del gestore di un compenso rapportato agli importi che saranno corrisposti dal Terzo Responsabile al Comune nella misura massima del 20%.

Ove il Terzo danneggiato paghi al Comune un importo comprensivo di risarcimento del danno e compenso del gestore, quest'ultimo avrà diritto al trasferimento della relativa quota.

### **ART. 6 – VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

Il valore complessivo dell'appalto, ai soli fini di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, è quantificato in complessivi € 165.835,31, comprensivo dell'eventuale rinnovo (ulteriori 36 mesi).

Ai soli fini dell'aggiudicazione dell'appalto, viene stabilito che limitatamente alla remunerazione del servizio di cui al precedente art. 2.2 sarà posto a base di gara per mesi 36 (trentasei), un importo pari ad € 21.000,00 oltre I.V.A., atteso che le restanti prestazioni non comportano un esborso diretto per l'Ente.

Ai sensi e per gli effetti di quanto recato dall'articolo 60 del D. Lgs 36/2023 si prevede che il corrispettivo previsto per il servizio potrà essere revisionato, nella misura dell'80% della variazione stessa e ferma la necessità che rimanga inalterata la natura generale del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, nel caso in cui si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo.

### **ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo del servizio di gestione dei sinistri sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'affidatario del servizio.

Il Comune non provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e il Broker è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti saranno effettuati in due rate annuali entro il 30/06 ed il 31/12.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato appositamente comunicato dall'aggiudicatario e riporteranno il codice CIG di riferimento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

Ogni fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ed intestata al Comune di Chiavari con sede in Chiavari (GE) Piazza N.S. dell'Orto n.1, C. F. n. 00592160105, P. I.V.A. n. 00170160998 e, ai fini del rispetto della vigente normativa riguardante l'emissione della fattura elettronica, sulla stessa dovranno essere indicati il CIG ed il numero di impegno di spesa assunto dal Comune.

Il pagamento delle fatture dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla ricezione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente.

L'Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità contributiva del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine del pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso senza che l'operatore abbia nulla a pretendere.

#### **ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il Comune di Chiavari provvederà al pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni tramite il Broker; la corresponsione al Broker varrà a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile e avrà effetto liberatorio.

La richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni dovrà pervenire via PEC all'Ente con un preavviso minimo di giorni 45 dalla scadenza delle coperture assicurative.

L'Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità contributiva tramite il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine del pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso senza che il Broker abbia nulla a pretendere.

Il Broker provvederà alla liquidazione dei premi in favore delle compagnie assicurative entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa e rilascerà al Comune di Chiavari le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Il Broker si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

Il Broker è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.: in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Il Broker dovrà garantire per tutta la durata del servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio stesso, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante un'immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

#### **ART. 10 - ONERI A CARICO DEL BROKER**

Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 (Codice della Assicurazioni private).

Il Comune di Chiavari ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

#### **ART. 11 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE ANTICIPATA**

Il Comune di Chiavari ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006;

Il Comune di Chiavari si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ. ed all'esecuzione d'ufficio a spese del Broker, in caso di



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato Speciale e/o nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Il Comune di Chiavari tratterrà la cauzione definitiva.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

#### **ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Comune di Chiavari si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- b) qualora il Broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- c) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- e) sospensione o interruzione da parte del Broker per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- f) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- g) violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

#### **ART. 13 - SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, l'aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il Comune di Chiavari correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

L'aggiudicatario assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

Il Broker si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

#### **ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI**

Saranno a carico del Broker aggiudicatario tutti gli oneri conseguenti alla stipula del contratto.

Ai fini fiscali il valore del contratto è pari all'ammontare ottenuto applicando la percentuale Broker ai premi previsti per il periodo.

#### **ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Chiavari.

L'aggiudicatario dei servizi di cui al presente capitolato assumerà i compiti e le qualifiche previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016).

#### **ART. 17 - NORME DI RINVIO**



COMUNE DI CHIAVARI  
~ Città Metropolitana di Genova ~

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

IL RUP  
Settore II – Servizi Legali  
Dott.ssa Chiara Di Casale